

Allegato "A"

Rep.n. 18.327

Racc.n. 8.698

STATUTO ALLEGATO "A"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - ATTIVITA'

Articolo 1

(Denominazione - sede - durata)

1. La Fondazione è denominata "Fondazione Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese - organizzazione non lucrativa di utilità sociale" e, in forma abbreviata, alternativamente, "Fondazione Banca d'alba - organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o "Fondazione Banca d'Alba ONLUS", essendo stata costituita dalla Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese Società Cooperativa (il Fondatore). La denominazione può essere scritta in tutto o in parte con caratteri maiuscoli.
2. La Fondazione intende essere un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale in conformità con il decreto legislativo n. 460 del 1997 e usa l'acronimo ONLUS in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
3. La Fondazione ha sede nel Comune di Alba, presso la sede legale principale del Fondatore.
4. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

(Scopi)

1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, socio-sanitaria, ricerca scientifica e promozione culturale. Essa si propone di sviluppare attività e promuovere iniziative nel campo sociale, assistenziale e culturale a vantaggio della popolazione residente preferibilmente nella zona di competenza territoriale del Fondatore, nonché a favore dei soci e dei dipendenti del Fondatore, con particolare riferimento ai seguenti punti:
 - a) favorire e offrire assistenza sanitaria e sociale prioritariamente a favore dei soci e dei dipendenti del Fondatore, anche mediante consulenze e convenzioni con enti e presidi che svolgono attività nel settore sanitario e assistenziale in ambito pubblico e privato;
 - b) curare l'approntamento delle opere e dei servizi di cui al primo comma dell'articolo 100 del TUIR utilizzabili, come per le finalità e nei termini ivi previsti, dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti del Fondatore e di altri enti benefattori;
 - c) favorire lo sviluppo e svolgimento di studi, di ricerche scientifiche, convegni o altre manifestazioni nel campo sociale, sanitario, culturale, formativo, artistico, ambientale, educativo, ricreativo nazionale ed estero; istituire borse di studio, dare contributi a persone o istituzioni che si dedichino ad iniziative dirette a migliorare la qualità

della vita;

d) svolgere le altre attività consentite dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.

2. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nella lettera a) dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

3. La Fondazione provvede al conseguimento dei propri scopi con le rendite del proprio patrimonio e con ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

4. Nell'ipotesi in cui l'entità ed il numero degli interventi sia piuttosto rilevante, tale da assorbire in maniera considerevole le rendite patrimoniali ed i mezzi di gestione espressamente non destinati ad incrementare il patrimonio, al punto di impedire o ridurre considerevolmente il perseguimento anche degli altri scopi della Fondazione, previsti da questo articolo, il consiglio di amministrazione è legittimato ad effettuare una selezione delle attività e dei beneficiari, destinatari degli interventi previsti dallo statuto, secondo criteri di prevalenza e di priorità pure indicati nel presente articolo.

TITOLO II

ORGANI

Articolo 3

(Composizione del Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri compreso tra cinque e tredici. Il numero dei consiglieri da nominare è deciso dal Fondatore.

2. Per essere nominato consigliere bisogna essere una persona fisica. A ciascun consigliere si applica l'articolo 2382 del codice civile.

3. Il Fondatore nomina e può revocare per giusta causa ciascun consigliere. Il Fondatore, quando revoca un consigliere, nomina contestualmente il suo sostituto.

4. Se manca uno o più consiglieri, il Fondatore provvede a sostituirli. Il presidente o, in caso di sua inerzia, ciascun consigliere, deve comunicare senza indugio al Fondatore la necessità di nominare uno o più consiglieri.

5. Ciascun consigliere è nominato per un periodo pari a tre esercizi contabili e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica. I consiglieri scaduti rimangono in carica fino a quando siano sostituiti da quelli nominati dal Fondatore.

6. Il consigliere subentrante cessa dall'ufficio per scadenza del termine che sarebbe stato del consigliere sostituito per qualsiasi causa.

7. Il consiglio nomina e può revocare il presidente, il vicepresidente e il segretario generale.

8. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne adempiono le funzioni una delle persone individuate nel seguente ordine:

- a) il vicepresidente;
- b) il consigliere più anziano di nomina;
- c) il consigliere più anziano di età.

9. I consiglieri svolgono il loro mandato gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 4

(Funzionamento del consiglio di amministrazione)

1. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede, affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri. Il consiglio è convocato ogni volta che è ritenuto necessario dal presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri. Il consiglio può riunirsi in un Comune italiano diverso da Alba.

2. L'avviso di convocazione del consiglio deve essere spedito, mediante messaggio di posta elettronica e messaggio telefonico, a ciascun consigliere, a ciascun sindaco effettivo e al segretario generale almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la relativa riunione e, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per tale riunione.

3. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché ogni partecipante possa essere identificato da tutti gli altri e ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario del consiglio.

4. Ciascun invitato al consiglio, se anche non partecipa alla relativa riunione, deve dare notizia al consiglio e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione sottoposta all'attenzione del consiglio, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

5. Le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno la metà dei consiglieri e sono prese, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, può procedersi a una nuova votazione e, se permane ancora la parità, prevale il voto del presidente.

6. In deroga al comma quinto, le deliberazioni di cui all'articolo 5, comma secondo, lettera f) sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri.

7. Il consiglio tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. In tale libro sono

trascritti tutti i verbali del consiglio. I verbali sono redatti dal segretario generale o da un suo sostituto nominato dal presidente, salvo quelli contenenti le deliberazioni di cui all'articolo 5, comma secondo, lettera f), redatti per atto pubblico.

8. Il consiglio può delegare proprie attribuzioni, diverse da quelle elencate nell'articolo 5, comma secondo, lettere a)-g) e dalle altre stabilite dalla legge come non delegabili, a un comitato esecutivo, composto da alcuni consiglieri che decidono collegialmente, ovvero a uno o più dei consiglieri che decidono disgiuntamente, ovvero al segretario generale. Il consiglio, quando delega il proprio potere, determina in modo analitico, con chiarezza e precisione, il contenuto, i limiti quantitativi e/o di valore di esercizio della delega, definendo altresì le modalità attraverso cui deve essere assicurata al consiglio l'informativa sull'attività delegata.

9. Il consiglio può costituire un comitato scientifico della Fondazione o altri comitati consultivi, composti in tutto o in parte da persone diverse dai consiglieri.

10. Il consiglio può costituire uno o più comitati di beneficenza, composti almeno in maggioranza dai soci del Fondatore, rappresentativi delle diverse aree che compongono la zona di competenza territoriale del Fondatore, nominati su proposta vincolante del Fondatore.

11. I pareri espressi dai comitati di cui ai commi nono e decimo non sono vincolanti per il consiglio.

Articolo 5

(Competenze del consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri nel gestire la Fondazione.

2. Il Consiglio:

a) delibera sulle scritture contabili per cui è richiesta la sua approvazione;

b) determina il compenso dei sindaci;

c) nomina e revoca, su proposta del presidente, il segretario generale, determinandogli anche l'eventuale compenso;

d) delibera per promuovere l'azione di responsabilità contro i consiglieri e i sindaci;

e) delibera eventuali regolamenti nelle materie di propria competenza;

f) delibera, previo parere vincolante del Fondatore, le modificazioni dello statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e/o la scissione della Fondazione, da proporre all'autorità amministrativa competente per l'approvazione;

g) nomina e revoca uno o più liquidatori, determinando i relativi poteri e l'eventuale compenso;

h) delibera su ogni altra materia attribuita dalla normativa vigente alla propria competenza.

Articolo 6

(Presidente e rappresentanza)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche presidente della Fondazione.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di urgenza, può assumere le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, portandole poi a conoscenza del consiglio in occasione della sua prima adunanza.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se assente o impedito, il Vicepresidente di tale organo hanno la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in presenza di procedimenti giurisdizionali, amministrativi, arbitrari e di mediazione. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, se assente o impedito, il Vicepresidente di tale organo può conferire a chiunque speciali procure per il compimento di uno o più atti giuridici in nome e per conto della Fondazione. Il conferimento di queste procure è comunicato nel prossimo consiglio.

Articolo 7

(Segretario generale)

1. Il segretario non può essere un sindaco della Fondazione e deve garantire un elevato livello qualitativo, un'adeguata diversificazione delle competenze e il possesso di un'adeguata autonomia di giudizio.
2. Il segretario generale scade assieme al Consiglio che l'ha nominato, ma rimane in carica fino a quando non è sostituito.
3. Il segretario generale dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione e ha potere di proposta al consiglio e, se costituito, al comitato esecutivo.
4. Il segretario generale è il capo dei dipendenti e dei collaboratori della Fondazione e ha potere di proposta al consiglio in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento di questi soggetti.

Articolo 8

(Presidente onorario)

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta vincolante del Fondatore, nomina il presidente onorario della Fondazione. La nomina può essere a tempo indeterminato, salvo revoca per giusta causa, ovvero per la durata corrispondente a quella del consiglio che lo nomina.
2. Il Presidente onorario, se invitato dal presidente del consiglio di amministrazione, partecipa alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.
3. Il Presidente onorario può rappresentare la Fondazione su espressa procura del presidente del consiglio di amministra-

zione.

Articolo 9

(Collegio sindacale)

1. Il collegio è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno è il presidente del collegio, e da due sindaci supplenti.
2. Il Fondatore nomina e revoca per giusta causa i sindaci e il presidente del collegio. Il Fondatore, quando revoca un sindaco, nomina contestualmente il suo sostituto.
3. I sindaci sono nominati per un periodo pari a tre esercizi contabili e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione del sindaco per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui entra in carica il nuovo sindaco.
4. Il sindaco supplente subentra automaticamente al sindaco effettivo, quando costui deve essere sostituito non per sua revoca. A seguito di tale sostituzione il Fondatore nomina il nuovo sindaco supplente.
5. Il sindaco subentrante cessa dall'ufficio per scadenza del termine che sarebbe stato del sindaco sostituito per qualsiasi causa.
6. Il sindaco effettivo che non assiste senza giustificato motivo a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio.
7. I doveri di vigilanza e le responsabilità dei componenti del collegio sono stabiliti nel decreto legislativo n. 117 del 2017. Al collegio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
8. Il collegio deve tenere un apposito libro, ove trascrive tutti i propri verbali e dà conto delle attività effettuate e degli accertamenti eseguiti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 10

(Utili, riserve e patrimonio)

1. Gli utili, le riserve e il patrimonio della Fondazione non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, tra il Fondatore, i lavoratori, i collaboratori, gli amministratori e i sindaci della Fondazione.
2. Il patrimonio della Fondazione è utilizzabile solo per perseguire gli scopi di cui all'articolo 2, esercitando le attività di cui all'articolo 2.

Articolo 11

(Rendicontazione)

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione redige i progetti delle scritture contabili previste dalla legge e poi li approva.

Articolo 12

(Revisione legale dei conti)

1. Nei casi in cui la legge impone la nomina del revisore legale dei conti, il collegio sindacale deve altresì esercitare la revisione legale dei conti della Fondazione e deve essere composto soltanto da persone fisiche iscritte nel registro dei revisori legali.

Articolo 13

(Scioglimento ed estinzione)

1. In caso di scioglimento o di estinzione della Fondazione, i liquidatori hanno l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo della Fondazione a una o a più organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in uno o più dei Comuni i cui territori compongono la zona di competenza territoriale del Fondatore, o a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni espresse dal Fondatore, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e comunque nel rispetto della disciplina sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Articolo 14

(Mediazione e arbitrato)

1. Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, l'esecuzione e la validità dello statuto o comunque insorte in dipendenza di esso, promosse da o contro la Fondazione e/o il Fondatore e da o contro il Fondatore, gli amministratori, i sindaci e/o i liquidatori della Fondazione, saranno oggetto di un tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento di mediazione applicato da ADR Piemonte. Le parti delle predette controversie si impegnano a ricorrere a tale mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

2. Le controversie arbitrabili non risolte tramite la mediazione di cui al comma precedente saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento, il quale dovrà depositare il lodo definitivo entro quattro mesi dall'accettazione della propria nomina.

F.to Tino Cornaglia

F.to Maria Luisa Stuffo Notaio